

**MOZIONE
N. 189**

**RIVALUTAZIONE GIURIDICA AGENTI
DI CONTROLLO SU VETTURA E
ASSISTENTI ALLA CLIENTELA SUL
TERRITORIO.**

Presentata dai Consiglieri regionali:

*MARRONE MAURIZIO RAFFAELLO,
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL, GANCIA GIANNA, PICHETTO
FRATIN GILBERTO, RUFFINO DANIELA*

Protocollo CR n. 2529

Presentato in data 22/01/2015

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

Consiglio Regionale del Piemonte

11:51 22 GEN 2015 A01000 000154

PRI



A00002529/A0101A -01 22/01/15 CR

C. 02-18.02/132 2015/X

MOZIONE N. 189

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno*

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

**OGGETTO: RIVALUTAZIONE GIURIDICA AGENTI DI CONTROLLO SU
VETTURA E ASSISTENTI ALLA CLIENTELA SUL TERRITORIO**

PREMESSO CHE

La seguente normativa dettata dalla Legge Regionale del Piemonte 4 gennaio 2000 n.1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e dal Codice Penale:

- Articolo 20 (Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione
 1. I viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata dell'intero percorso ed a esibirlo al personale dell'azienda esercente o dell'ente competente.
 2. Chiunque, senza averne dato preavviso al personale di bordo, risulti sprovvisto del prescritto titolo di viaggio, è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. L'entità della sanzione non può essere inferiore a venti volte e superiore a centoventi volte il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo di cui alla tabella tariffaria autorizzata.
 3. Nel caso di servizio di riscossione o di controllo meccanizzato, la sanzione è aumentata del 50 per cento
 4. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, se l'utente

estingue l'illecito entro sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione.

5. L'ente competente provvede ad emanare le opportune disposizioni per l'applicazione delle sanzioni nei limiti delle norme stabilite dal presente articolo.
6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle relative disposizioni, a ciò espressamente incaricati. A tal fine ogni azienda segnala all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti i nominativi dei soggetti incaricati al controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

L'ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 18 della Legge 689/1981, è emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell'esercizio dell'azienda concessionaria del servizio di trasporto

6bis. I soggetti incaricati delle aziende per il controllo delle violazioni amministrative accertano e contestano ogni altra violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale

6ter. La Regione attribuisce la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale di cui al comma 6 in possesso dei seguenti requisiti:

a) Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

b) Godere dei diritti civili e politici

c) Aver frequentato, con esito favorevole, il corso di idoneità di cui all'articolo 20 bis

6quater. La Giunta regionale definisce le modalità per l'attribuzione della qualifica di agente di Polizia Amministrativa di cui al comma 6 ter.

7. Il ricavato delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale costituisce provento del traffico dell'azienda che ha irrogato la sanzione

20bis (Corsi di idoneità)

1. La Regione organizza un corso, con esame finale, per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale, destinato ai soggetti individuati a tal fine dalle aziende di trasporto.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione del corso di cui al comma 1

Art. 357 (Codice Penale)

Nozione del pubblico ufficiale. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.


Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (1)

- (1) articolo così sostituito dalla Legge 26 aprile 1990, n.86 e successivamente modificato dall'articolo 4, Legge 7 febbraio 1992, n. 181
- (2) la qualifica si attribuisce sulla base della funzione ricoperta ("E' ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'Amministrazione", Cassazione Penale 85/172198).

La mozione approvata dal Consiglio Comunale di Torino in data 3 marzo 2014 RIVALUTAZIONE GIURIDICA AGENTI DI CONTROLLO SU VETTURA E ASSISTENTI ALLA CLIENTELA SUL TERRITORIO, già attuata dall'Assessore Lubatti nella parte impegnativa al sollecito nei confronti della Regione Piemonte per gli adempimenti di relativa competenza;

CONSIDERATO CHE

- L'accertamento delle violazioni è considerato di competenza dell'azienda esercente, che si serve di personale a ciò espressamente incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda;
- La violazione deve essere contestata immediatamente e personalmente al trasgressore o a chi è tenuto alla sorveglianza del minore;
- Il trasgressore può pagare a mani dell'agente accertatore la sanzione, verso il rilascio di apposita ricevuta in forma ridotta come da apposito d. rge. In alternativa, l'agente inoltra il verbale di contestazione all'ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del verbale. Questo accade qualora non venga effettuato il pagamento all'atto della contestazione e quando non sia possibile effettuare l'immediata contestazione personale. Qui la formula legislativa non è chiara, essendo alquanto improbabile che l'agente possa individuare l'identità del trasgressore, senza poter effettuare l'immediata contestazione.
- Nel caso in cui il soggetto riesca nella fuga, l'agente non ha alcun mezzo per riconoscere il trasgressore.
- Proprio in ordine alle reazioni dei trasgressori nascono le problematiche interpretative circa il ruolo e i poteri del controllore di vettura nel caso in cui l'utente scappi, e sia sprovvisto di documento, fornisca dati falsi o rifiuti di dichiarare le proprie generalità. Un primo richiamo, per delimitare l'ambito della questione, va fatto all'articolo 357 del Codice Penale, che introduce nel nostro ordinamento la nozione di Pubblico Ufficiale: agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi. L'articolo 358, invece, indica la nozione di incaricato di Pubblico Servizio: agli effetti della legge penale sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestino un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine o della prestazione di opera meramente materiale.
- Questa figura si colloca a fianco del Pubblico Ufficiale nell'espletamento di funzioni considerate pubbliche, ma esercita un nucleo limitato di poteri rispetto a quelli concessi ai Pubblici Ufficiali veri e propri. Ne deriva che l'incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio dei poteri eccedenti quelli attribuitigli, deve necessariamente ricorrere alla collaborazione dei Pubblici Ufficiali;



- Nell'espletamento delle funzioni di controllo ed erogazione delle sanzioni, si ritiene che il verificatore di titoli di viaggio rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale, a norma dell'articolo 357 Codice Penale, esercitando una funzione certificativa e sanzionatoria correlata alla violazione di norme amministrative;
- Se, dunque, nessun problema si pone quando chi commette la violazione esibisca un documento di riconoscimento valido (carta d'identità, passaporto...) quando questi ne sia sprovvisto sarà necessario chiamare una pattuglia delle forze dell'ordine, che provvederà agli accertamenti del caso;
- Allo stesso modo, qualora un soggetto fornisca le proprie generalità, ma non sia in possesso di un valido documento di identità, appare rischioso limitarsi ad indicare nella contestazione i dati forniti dalla persona. In caso di contestazione della sanzione, infatti, il verbale sarebbe viziato dalla carenza degli elementi necessari per individuare con certezza il trasgressore e quindi la procedura sanzionatoria verrebbe vanificata;
- Deve inoltre considerarsi come tra i delitti contro la fede pubblica vi siano alcuni articoli del Codice Penale che sanzionano le falsità in ordine alle generalità personali. Per le sole dichiarazioni non veritiere è prevista reclusione fino a un mese e multa fino a 206 euro (articolo 651 Codice Penale). Si richiamano inoltre l'articolo 494 (sostituzione di persona) per il caso in cui il soggetto dia le generalità di altra persona per sottrarsi alla sanzione; e soprattutto l'articolo 596 Codice Penale, che sanziona chi, interrogato da un incaricato di pubblico servizio, faccia false dichiarazioni sull'identità propria o di altra persona. In tal caso, dunque, dovrà essere segnalato all'Autorità Giudiziaria il soggetto che fornisca informazioni false circa l'identità propria o di altri per sottrarsi alla sanzione. Per questa condotta è prevista la reclusione fino a un anno e la multa fino ad Euro 516,00. L'ulteriore problema che si pone è quello relativo alla fuga del trasgressore;
- I poteri tradizionalmente riconosciuti al verificatore di titoli di viaggio, che non necessariamente deve avere il titolo di Guardia Giurata, in quanto dopo la Legge 86/1990 la qualifica si attribuisce sulla base della funzione ricoperta ("è ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione", Cass. Pen 85/172198), sono:
 - a) Richiedere l'esibizione del titolo di viaggio in possesso;
 - b) Elevare verbali in caso di accertate irregolarità;
 - c) Pretendere il rilascio delle esatte generalità;
 - d) Pretendere l'esibizione di documenti di identificazione;
 - e) Richiedere l'intervento delle forze dell'ordine in caso di mancata identificazione;
 - f) Impedire al trasgressore di sottrarsi all'identificazione;
 - g) Sottrarre titoli di viaggio alterati, falsi o contraffatti;
 - h) Allontanare dal mezzo di trasporto i viaggiatori che pregiudichino l'ordine o la sicurezza del servizio o che rechino disturbo agli altri passeggeri;
- Il verificatore di titoli di viaggio, dunque, ha il dovere di accertare l'identità di eventuali trasgressori, ricorrendo se necessario all'ausilio delle forze dell'ordine onde rendere più efficace la propria azione. In particolare è sconsigliabile accettare la mera indicazione dei dati forniti senza il supporto di un documento di identificazione. In caso di documento falso, titolo di viaggio falso, rifiuto di fornire le generalità o assenza di documento è possibile trattenere il trasgressore fino all'arrivo di Carabinieri o Polizia, che sono in grado di completare l'identificazione del trasgressore. Tale procedura non sarà necessaria in caso di pagamento delle sanzioni a mani del controllore, in quanto verrebbe meno la necessità di identificare con precisione l'utente al fine di avviare la procedura di contestazione della violazione.

Il Consiglio regionale,

IMPEGNA L'ASSESSORE COMPETENTE ED IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

- a definire immediatamente le modalità per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa di cui al comma 6 ter dell'art. 20, legge regionale 4 gennaio 2014;
- a definire tempestivamente criteri e modalità per l'organizzazione di un corso, con esame finale, per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale, destinato ai soggetti individuati a tal fine dalle aziende di trasporto, di cui all'art. 20 bis, legge regionale 4 gennaio 2014.